

ENERGY

GIURISPRUDENZA

T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 maggio 2026, n. 8304

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS):
il **titolo abilitativo** si **consolida** anche nel caso di **mancato rilascio** degli **atti di assenso** entro i termini?

Il Testo Unico Rinnovabili (d.lgs. n. 190/2024) ha previsto il **consolidamento del titolo abilitativo anche nel caso di mancato rilascio degli atti di assenso entro i termini**, nell'ottica di rendere più snella la procedura per gli impianti.

La **sentenza** in commento, tuttavia, **statuisce il contrario**, applicando al T.U. Rinnovabili i principi giurisprudenziali relativi al **vecchio regime della PAS**, nonostante la **profonda differenza** tra la disposizione abrogata e quella vigente.

Questa interpretazione **è censurabile**, in quanto comporta, per gli operatori, **lungaggini procedurali non previste dal legislatore**.

LA SENTENZA

Effetti del mancato rilascio degli atti di assenso entro i termini

Nell'ambito della PAS, nel caso in cui gli atti di assenso non siano rilasciati entro i termini, si ravvisa in capo al Comune uno **specifico obbligo giuridico di provvedere** sul progetto sottoposto a PAS **mediante l'adozione di un provvedimento espresso**, previa eventuale convocazione di una conferenza di servizi per **acquisire gli atti di assenso ritenuti ancora necessari**.

Natura della PAS

La PAS di cui all'art. 8, d.lgs. n. 190/2024 è da considerare un **atto privato** (come la SCIA) e non è riconducibile al **silenzio-assenso**: l'inerzia della PA non equivale a un provvedimento di accoglimento (silenzio-assenso), ma comporta **l'effetto di rendere lecita una determinata attività privata** (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3990).

LA DISCIPLINA DELLA PAS

Disciplina vigente: art. 8 del d.lgs. n. 190/2024

- In tutti i casi, compresi quelli che prevedono atti di assenso, **in caso di inerzia**, *“il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni”*
- Il titolo può essere **oggetto di autotutela** entro 6 mesi
- Alla luce di questi profili **il legislatore sembra ricondurre la PAS al silenzio-assenso**

Disciplina precedente: abrogato art. 6, d.lgs. n. 28/2011

- Se non sono previsti atti di assenso, **in caso di inerzia**, *“l’attività di costruzione deve ritenersi assentita”*: il legislatore sembrava configurare la PAS come **atto privato**
- Se previsti **atti di assenso** del Comune, nel caso di mancato rilascio degli atti entro i termini, l’interessato può proporre un **ricorso avverso il silenzio**

COMMENTO

Sugli effetti del mancato rilascio degli atti di assenso entro i termini

La sentenza sembra riferirsi al **vecchio regime**, in quanto:

- nel **nuovo regime** (art. 8, commi 7 e 8, d.lgs. n. 190/2024), anche laddove è previsto il rilascio di un **atto di assenso, in caso di inerzia**, *“il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni”*;
- nel **vecchio regime** (art. 6, c. 5, d.lgs. n. 28/2011), *“anche se la PAS può essere assimilata ad una SCIA”*, nei casi in cui occorre il rilascio degli **atti di assenso**, la Conferenza di Servizi **deve considerare “la PAS come una istanza di parte”** con conseguente **obbligo del Comune di provvedere all’acquisizione d’ufficio degli atti di assenso** (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, 20 gennaio 2026, n. 202). Ne discende, in caso di inerzia, l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.

Sulla natura della PAS

- La **qualificazione** della PAS come atto privato **non appare coerente** con le **previsioni normative vigenti** che sembrano configurare un regime di silenzio-assenso.
- Come precedente conforme, il TAR cita infatti una **sentenza relativa al vecchio regime**, di cui all’art. 6, d.lgs. n. 28/2011, il cui **testo normativo differisce da quello oggi vigente** (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3990/2024).

